



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

**RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO**  
**“Disciplina del Commercio dell’Oro e degli altri Metalli Preziosi da Investimento”**

Eccellenze,  
On.li Consiglieri,

Il presente Decreto Delegato è emanato dal Congresso di Stato in applicazione della delega prevista dall’art.10, comma 4 della Legge 23 dicembre 2022 n.171.

Il decreto ha quale finalità quella di disciplinare e regolamentare in ogni sua forma le attività che commerciano in oro e altri metalli preziosi da investimento e prevedere altresì appositi presidi al fine di limitare notevolmente gli effetti distorsivi e le zone grigie che si potrebbero creare nel tempo con tali attività.

Il presente articolato avvia un mercato del tutto nuovo all’interno della Repubblica di San Marino, ma che al contrario risulta già disciplinato e regolamentato nella quasi totalità dei paesi dell’Unione Europea, così da attrarre nuovi investimenti e società che possano portare un concreto beneficio all’economia sammarinese.

Il mercato dell’oro e dei metalli preziosi da investimento ha avuto in questi ultimi anni un’imponente crescita, dovuta principalmente ai recenti avvenimenti internazionali (Covid-19 e successiva impennata inflazionistica solo per citarne alcuni), che hanno portato gli investitori, a seguito della destabilizzazione dei mercati finanziari, ad investire parte dei loro portafogli sui cosiddetti beni rifugio.

Al fine di evitare possibili distorsioni all’interno del mercato disciplinato con questo decreto, sono stati previsti appositi presidi stabiliti con la collaborazione dell’Agenzia di Informazione Finanziaria, nonché rigorosi requisiti di market entry che riguardano sia la struttura societaria degli operatori economici che i suoi partecipanti al capitale.

Il presente testo normativo è stato redatto dalla scrivente Segreteria di Stato, con il necessario coinvolgimento della Segreteria di Stato per l’Industria e il Commercio e il supporto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino e dell’Agenzia di Informazione Finanziaria.

Nello specifico, il presente Decreto Delegato è così articolato:

All’articolo 1 sono individuati l’oggetto, la riserva di attività e l’ambito di applicazione, ovvero a chi è riservata l’attività di commercio dell’oro e degli altri metalli preziosi da investimento nonché le esclusioni dall’ambito di applicazione di tale decreto. Sono stati esclusi da tale decreto la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, le Poste San Marino S.p.a. per l’attività numismatica operata per conto dell’Ecc.ma Camera, gli operatori economici che acquistano metalli preziosi da investimento per lavorazione o produzione di beni nonché gli operatori economici la cui attività di commercio è limitata alle monete sammarinesi e che il valore complessivo delle compravendite di tali monete si mantenga costantemente al di sotto della soglia annua di euro 10.000,00.

L’articolo 2 elenca le varie definizioni presenti all’interno del decreto e identifica inoltre le singole qualità tecniche che ogni metallo dovrà avere affinché sia riconosciuto come metallo prezioso da investimento.

L’articolo 3 specifica quali requisiti devono avere i metalli preziosi da investimento per poter essere posti in commercio all’interno del territorio della Repubblica di San Marino. Sono stati inseriti

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 47890 San Marino  
segreteria.finanze@gov.sm - [www.finanze.sm](http://www.finanze.sm)

T +378 (0549) 882 661  
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

specifici requisiti e distinzioni dai metalli prodotti nei Paesi membri dell'Unione Europea e quelli al di fuori di tale perimetro, come maggior tutela per il consumatore finale.

L'articolo 4 prevede i requisiti che l'operatore economico deve avere affinché possa essere iscritto al registro degli operatori professionali in metalli preziosi così da poterne esercitare il relativo commercio. Inoltre al comma 3 è stato previsto che l'attività disciplinata dal presente decreto possa essere esercitata anche dalle imprese finanziarie.

L'articolo 5 disciplina l'iscrizione nel registro degli operatori professionali in metalli preziosi da investimento. L'iscrizione è effettuata da ASE-CC a seguito dell'esito positivo delle verifiche dei requisiti previsti all'articolo 4. La perdita temporaneo o definitiva di uno o più requisiti previsti all'articolo 4, comporta rispettivamente la sospensione o cancellazione d'ufficio dell'operatore economico dal registro degli operatori professionali in metalli preziosi da investimento. I controlli relativi al mantenimento dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui al presente articolo sono effettuati dall'ASE-CC.

L'articolo 6 prevede l'obbligo di tenuta, per l'operatore professionale in metalli preziosi da investimento, di un registro interno che sarà utile all'individuazione, conservazione e ricostruzione delle singole transazioni, dei soggetti e dei beni coinvolti. L'Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF) con apposito provvedimento regolamerterà tale registro. L'omessa o l'irregolare tenuta del registro interno è sanzionata con sanzione pecuniaria amministrativa.

L'articolo 7 prevede sanzioni penali e pecuniarie per chi esercita l'attività di commercio di metalli preziosi da investimento abusivamente.

L'articolo 8 prevede le sanzioni amministrative a capo dell'operatore professionale in metalli preziosi da investimento nel caso di omessa tenuta del registro interno e la non corretta tenuta del medesimo registro. L'accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie riferite a questo articolo sono di competenza di AIF, nelle modalità e i termini di cui alla Legge 17 giugno 2008 n.92.

L'articolo 9 dà mandato alle Forze di Polizia di accertare ogni altra violazione al presente Decreto Delegato, prevedendo apposita sanzione, irrogata dalla Polizia stessa.

L'articolo 10, al fine di esercitare i controlli previsti all'articolo 9, assegna alle Forze di Polizia specifici poteri, rapportandosi, quando ne ricorrono i presupposti di legge, all'ASE-CC, AIF e BCSM.

L'articolo 11 prevede specifiche disposizioni fiscali in raccordo con la normativa di riferimento.

L'articolo 12 va ad abrogare l'articolo 8 della Legge 25 aprile 1996, n.41.

L'articolo 13 prevede norme transitorie per permettere agli operatori economici di adeguarsi, entro il 31 dicembre 2023, alle presenti disposizioni.

L'articolo 14 dà mandato al Congresso di Stato di emanare apposito Regolamento del Congresso di Stato che preveda specifiche disposizioni attuative degli articoli 1 e 5 del decreto.

L'articolo 15 specifica il coordinamento tra le disposizioni del Decreto Delegato 141/2022 sul c.d. "controllo transfrontaliero di denaro contante" e le attività di commercio in oro ed in metalli preziosi da investimento, prevedendo specifici controlli delle Forze di Polizia.

L'articolo 16 riguarda la data di applicazione del decreto, fissata per il 31 agosto 2023.

IL SEGRETARIO DI STATO  
- Marco Gatti -

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino  
segreteria.finanze@gov.sm - [www.finanze.sm](http://www.finanze.sm)

T +378 (0549) 882 661  
F +378 (0549) 882 244